REGOLAMENTO (CEE) N. 3389/81 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1981

che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 [4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3002/76 della Commissione, del 10 dicembre 1976, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1619/81 [6], fa riferimento a regolamenti del Consiglio che sono stati nel frattempo codificati; che, ai fini di una maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa, è opportuno procedere alla sua codificazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 345/79 prevede che la fissazione delle restituzioni deve aver luogo periodicamente; che dall'esperienza acquisita per quanto riguarda lo sviluppo dei prezzi nel commercio internazionale risulta che una periodicità di sei mesi è adeguata;

considerando che attualmente soltanto i mosti di uve concentrati ed i vini da tavola possono essere oggetto di restituzione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo [7], prevede che, per poter beneficiare di una restituzione, l'esportazione di un prodotto del settore vitivinicolo è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione;

considerando, tuttavia, che l'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81 [9], prevede che non è richiesto alcun titolo per realizzare le operazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81; che, inoltre, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3388/81 stabilisce che non è richiesto alcun titolo di esportazione per operazioni concernenti quantitativi inferiori a 30 ettolitri o, se del caso, a 3 000 chilogrammi; che occorre di conseguenza indicare che per queste operazioni non deve essere fornita la prova che il prodotto è stato esportato scortato da un titolo;

considerando che è opportuno garantire che i vini da tavola che beneficiano delle restituzioni rispondano alle caratteristiche qualitative dei vini da tavola delle regioni di produzione da cui provengono;

considerando che occorre prevedere che, per beneficiare delle restituzioni, l'esportatore fornisca le prove necessarie; che a tale scopo è opportuno che esso indichi, tra l'altro, i numeri e le date dei documenti di accompagnamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione [11], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia; che, tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento dà la facoltà agli Stati membri di prevedere che il documento di accompagnamento possa non essere compilato per taluni prodotti in determinati casi; che è quindi necessario, per garantire l'efficacia del controllo escludere la possibilità di far ricorso a tale disposizione nell'ambito del regime delle restituzioni;

considerando che, tuttavia, nel caso delle consegne per l'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili, che danno diritto a restituzioni, non è sempre facile ottenere tempestivamente la documentazione richiesta, segnatamente per gli Stati membri non produttori, data la difficoltà di conoscere in anticipo le date di consegna; che la presentazione delle prove richieste rischia pertanto di costituire un onere sproporzionato, rispetto ai piccoli quantitativi di vino da tavola che sono normalmente oggetto di tali consegne particolari, per le operazioni per le quali non si utilizza la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consi-

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.
(5) GU n. L 342 dell'11. 12. 1976, pag. 18.
(6) GU n. L 160 del 18. 6. 1981, pag. 19.
(7) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(9) GU n. L 259 del 12. 9. 1981, pag. 10.
(10) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(11) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

glio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1); che, per tali piccoli quantitativi, può bastare, per soddisfare alle esigenze di controllo, il riferimento al documento d'accompagnamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni sono fissate almeno una volta ogni sei mesi.

Articolo 2

Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati scortati da un titolo di esportazione, tranne per quanto riguarda le consegne per le destinazioni particolari di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, nonché le consegne dei quantitativi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3388/81.

Articolo 3

1. Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati

— erano accompagnati, all'esportazione, da un bollettino d'analisi rilasciato da un organismo ufficiale dello Stato membro produttore o dello Stato membro esportatore, comprovante la loro conformità alle norme qualitative comunitarie relative ai prodotti in questione o, in mancanza di esse, alle norme applicate sul piano nazionale dello Stato membro esportatore,

e, quando si tratta di vini da tavola,

— hanno ottenuto l'approvazione di una commissione d'assaggio riconosciuta dallo Stato membro esportatore; ove tale Stato membro non sia il produttore, dev'essere altresì fornita la prova che si tratta di un vino da tavola comunitario.

Nel bollettino d'analisi di cui al primo comma, primo trattino, devono esser contenute quanto meno le indicazioni seguenti:

a) per i vini da tavola:
   — il colore,
   — il titolo alcolometrico volumico totale,
   — il titolo alcolometrico volumico effettivo,
   — il tenore di acidità totale;
b) per i mosti di uve concentrati: la massa volumica.

2. L'esportatore deve inoltre indicare:

a) per i vini da tavola del tipo A II e A III, le varietà di vitigno;
b) per quanto riguarda i vini ottenuti mediante taglio, l'origine e i quantitativi dei vini impiegati;
c) il numero e la data dei documenti d'accompagnamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono disporre che l'approvazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino sia concessa da commissioni regionali competenti, le quali attestino che i vini rispondono alle caratteristiche qualitative dei vini da tavola delle regioni di produzione dalle quali provengono.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire l'esecuzione dei controlli di cui agli articoli 2 e 3.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 2, lettera c), non sono applicabili per le consegne di vino da tavola di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2730/79, per le quali non è applicata la procedura prevista dall'articolo 26 del suddetto regolamento o del regolamento (CEE) n. 565/80.

3. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri esportatori non possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3002/76 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.